

IL FRONTALIERE E IL FISCO ITALIANO

*Imposte da pagare e adempimenti che il lavoratore
frontaliere deve assolvere verso il Fisco italiano*


VALUTAZIONI PRELIMINARI

- ✓ **Paese a «fiscalità privilegiata»**
- ✓ **Concetto di residenza fiscale**
- ✓ **Convenzione fiscale Italia – Svizzera**
- ✓ **Definizione di «frontaliere»**

PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA


I Paesi a fiscalità privilegiata sono caratterizzati da:

- ✓ Tassazione sensibilmente ridotta;
- ✓ Mancanza di scambio di informazioni.



- ✓ Inversione dell'onere della prova (la prova contraria spetta sempre al contribuente);
- ✓ Le presunzioni del Fisco sono più forti.

RESIDENZA FISCALE



CONVENZIONE FISCALE ITALIA - SVIZZERA

- ✓ Si applica dopo aver accertato la residenza fiscale del contribuente;
- ✓ Non può essere anteposta alla normativa nazionale che prevale in ogni caso;
- ✓ Serve ad evitare la doppia imposizione fiscale ovvero che il contribuente paghi le imposte nei due Stati.

DEFINIZIONE DI «FRONTALIERE»

Non vi è alcuna definizione nella normativa fiscale italiana.

Viene definito: colui che risiede in Italia, in zona di confine e si trasferisce quotidianamente per lavorare in uno Stato confinante.

IL LAVORATORE FRONTALIERE



«FASCIA DEI 20 KM»

I frontalieri che risiedono in un Comune appartenente alla fascia, **NON** devono pagare le imposte in Italia.

I Comuni appartenenti alla fascia, ricevono una quota dell'imposta alla fonte dal fisco Elvetico «ristorni».

SE NON CI FOSSE LA FASCIA DEI 20 KM....

Il frontaliere:

- ✓ Pagherebbe le imposte in Italia applicando le aliquote italiane (deducendo dal reddito euro 6.700 come franchigia per il 2013) e detraendo un credito pari alle imposte pagate in Svizzera;
- ✓ Lo Stato Elvetico non ristornerebbe alcun **importo a favore dei Comuni italiani.**

Obblighi fiscali
(italiani) del
lavoratore frontaliere

Dichiarare al Fisco
Italiano eventuali
altri redditi italiani
(affitti, ecc ...)

Comunicare al fisco
italiano i patrimoni
(beni, C/C,
investimenti,....)
detenuti all'estero

Pagare l' I.V.A.F.E.
Imposta sul Valore
delle Attività
Finanziarie Estere

Utilizzando il MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

COMUNICARE AL FISCO IL VALORE DELLE ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO (QUADRO RW)

Il frontaliere è **esonerato** da tale adempimento, per ogni anno, se:

- Nell'anno ha prestato attività lavorativa per almeno 183 giorni anche non consecutivi;
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora entro sei mesi dalla cessazione non detenga attività all'estero.

PAGARE L' I.V.A.F.E. (IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ ESTERE) (EX QUADRO RM, QUADRO RW DA UNICO 2014)

Il frontaliere è **obbligato** a pagarla ogni anno:

- Sul C/C «salario» in misura fissa 34,20 euro unicamente se la giacenza media annua è superiore a 5.000,00 euro;
- Su altri C/C «risparmio» o «deposito» o altri beni (azioni, obbligazioni, altri investimenti, terzo pilastro) il 1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille dal 2014 del valore di mercato al 31.12 o al valore di vendita se ceduti prima.

ADEMPIMENTI – QUADRO RM REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel quadro RM , sezione V, vanno indicati, tra l'altro:

- i redditi di capitale di fonte estera;
- interessi da c/c bancario di fonte estera;
- premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili

SANZIONI IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE MODELLO UNICO /730

Oltre all'imposta evasa, sanzione:

- dal 120 al 240% dell'imposta evasa;
- da euro 258 a euro 2.065 se non è dovuta imposta;
- ridotte se viene presentato entro 90 giorni di ritardo;
- reati penali se l'imposta evasa per singolo anno supera i 30.000,00 Euro.

SANZIONI IN CASO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE MODELLO UNICO /730

Oltre all'imposta evasa:

- sanzione pari al 30% dell'imposta evasa, che può salire al 100/200% se la dichiarazione è «infedele»;
- sanzioni ridotte (con un minimo di 1/8) se si ravvedono gli importi evasi entro 1 anno;
- reati penali se l'imposta evasa per singolo anno supera i 30.000,00 euro.

PROBLEMATICHE PER CHI NON ADEMPIE

- Cosa succede se e quando il capitale detenuto in Svizzera viene trasferito in Italia?
- Cosa succede se in Italia il frontaliere sostiene ingenti spese personali/familiari?
- Ci sono problemi con le regole previste per il passaggio di denaro contante da Italia a Svizzera e viceversa?
- Si possono sanare eventuali inadempimenti passati?

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- Gli istituti bancari devono segnalare alle autorità competenti movimentazioni di denaro «sospette» ovvero non coerenti con il profilo reddituale del correntista;
- Divieto di pagamento in contanti per importi **superiori ad euro 999,99.**

IL REDDITOMETRO /SPESOMETRO

- ✓ Il fisco italiano può confrontare i dati relativi alle spese sostenute (assicurazioni, mutui, auto, utenze, viaggi, acquisti in genere,...) e confrontarli con il reddito dichiarato;
- ✓ i frontalieri, residenti nella fascia dei 20 km, non dovendo dichiarare alcun reddito sono di fatto «invisibili» al fisco italiano;
- ✓ diventano però «visibili» all'atto dell'acquisto di un bene per cui vige l'obbligo della registrazione (Acquisto di immobili, di autovetture, viaggi all'Estero acquisto di beni di valore unitario superiore a €. 3.600,00 etc..)

RIEPILOGO OBBLIGHI DEI FRONTALIERI LEGGE N.50 DEL 28/03/2014.

- ✓ Lavoratore frontaliere con c/c in Svizzera e giacenza media annua inferiore a 5.000,00€:
 - ***Non esiste obbligo di presentare mod. unico***
- ✓ Lavoratore frontaliere con c/c in Svizzera e giacenza media superiore a 5.000,00€:
 - ***Obbligo di presentare Mod.Unico con versamento di €. 34,20 per ogni conto corrente o libretto***

SEGUE RIEPILOGO OBBLIGHI

- ✓ Altre attività finanziarie (fondi, azioni, terzo pilastro)
 - ***obbligo di presentazione del Mod. Unico versamento dell'1,5 per mille sul valore delle attività al 31/12;***
- ✓ Interessi da c/c bancario o da altri investimenti
 - ***Obbligo Mod. Unico compilazione quadro RM***